

## **D.P.R. 11 febbraio 1998**

Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la direttiva n. 85/337/CEE Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che prevede che il Governo definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva n. 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato del 7 luglio 1993, con il quale la Commissione delle Comunità europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato II alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Considerato che taluni progetti indicati nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE riguardanti in particolare il settore energetico, minerario ed i materiali radioattivi hanno rilevanza nazionale e che pertanto la valutazione dell'impatto ambientale degli stessi deve essere disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;

Considerato che appare opportuno modificare le soglie relativamente al settore delle dighe e degli aeroporti, in modo che solo i progetti a rilevanza nazionale siano disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;

Considerato che il provvedimento in esame assume carattere provvisorio ed urgente, in vista della successiva ridefinizione delle competenze in materia tra Stato e regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dall'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

### **DECRETA:**

#### **Art. 1.**

1. *Aggiunge la lettera da n) a u) nell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.*

2. *Sostituisce la lettera f) nell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.*

3. L'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 è soppresso.

4. *Sostituisce la lettera g) dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.*

5. *Sostituisce la lettera l) dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.*

6. *Aggiunge il comma 5-bis all'art. 1, D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.*

7. Le norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per le categorie di opere di cui al comma 1 e la definizione delle modifiche progettuali da sottoporre a valutazione di impatto ambientale sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 2.**

1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 1, comma 7, abbiano ottenuto la concessione o autorizzazione da parte dell'autorità competente, ovvero ai progetti già disciplinati con legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali dei soggetti istituzionali.

#### **Art. 3.**

1. Il presente decreto cessa di avere efficacia all'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.